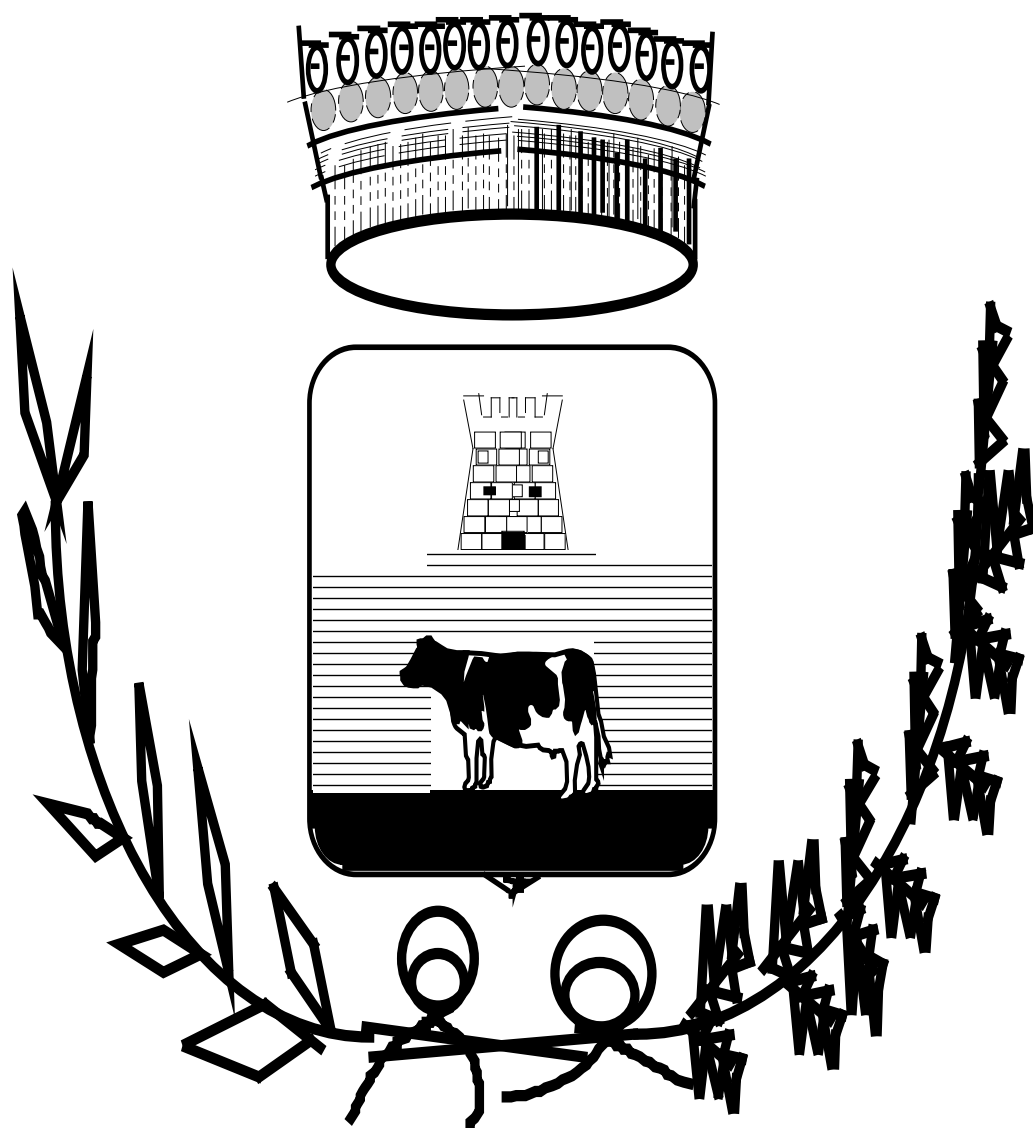




**REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE
DEL COMUNE DI CISERANO**

Approvato con deliberazione di CC n. 4 del 14-03-2013

S O M M A R I O

CAPO I

Generalità del regolamento

- Art. 1 Limiti del regolamento
- Art. 2 Oggetto del servizio di Polizia Rurale
- Art. 3 Organi preposti al servizio di Polizia Rurale
- Art. 4 Ordinanze

CAPO II

Rispetto dei beni privati e beni comunali

- Art. 5 Passaggio su fondi privati
- Art. 6 Passaggio su fondi comunali
- Art. 7 Sentieri panoramici
- Art. 8 Percorsi fuoristrada
- Art. 9 Sciami di api
- Art. 10 Appropriazione indebita di prodotti agricoli
- Art. 11 Controllo sull'appropriazione dei prodotti

CAPO III

Pascolo, caccia, pesca

- Art. 12 Pascolo degli animali
- Art. 13 Attraversamento di centro abitato
- Art. 14 Caccia e pesca

CAPO IV

Costruzioni e case rurali

- Art. 15 Costruzione dei fabbricati rurali
- Art. 16 Acque piovane e di altra natura
- Art. 17 Igiene dei fabbricati rurali
- Art. 18 Stalle e concimaie
- Art. 19 Trasporto del letame
- Art. 20 Annaffiamento con acque luride
- Art. 21 Animali domestici

CAPO V

Fossi, canali, distanze alberi, rami protesi, radici e sponde

- Art. 22 Libero deflusso delle acque
- Art. 23 Distanza per fossi, canali e alberi
- Art. 24 Regimazione delle acque
- Art. 25 Spurgo e pulizia fossi e canali
- Art. 26 Recisione rami protesi, radici e pulizia sponde
- Art. 27 Lavorazione del terreno
- Art. 28 Dilavamento superficiale delle acque piovane

CAPO VI

Malattie delle piante e la loro difesa

- Art. 29 Difesa contro le malattie delle piante
- Art. 30 Danni da deriva
- Art. 31 Contenitori di antiparassitari e teloni in nylon
- Art. 32 Residui di coltivazioni
- Art. 33 Terreni ingerbiditi e vigneti incolti

CAPO VII

Malattie del bestiame

- Art. 34 Obbligo di denuncia
- Art. 35 Malattie contagiose

CAPO VIII

Manutenzione ed uso delle strade

- Art. 36 Transito con mezzi cingolati
- Art. 37 Strade comunali e vicinali – Manutenzione ed uso
- Art. 38 Pulizia delle strade

CAPO IX

Tutela dell'ambiente

- Art. 39 Abbandono di rifiuti
- Art. 40 Combustione dei rifiuti

CAPO X

Tutela dei boschi

- Art. 41 Esecuzione dei tagli dei boschi cedui
- Art. 42 Accensione fuochi e prevenzione incendi

CAPO XI

Controlli e sanzioni

- Art. 43 Violazioni e sanzioni
- Art. 44 Ripristino ed esecuzione d'ufficio
- Art. 45 Omissioni di ottemperanze
- Art. 46 Sequestro e custodia

CAPO XII

Disposizioni transitorie e finali

- Art. 47 Entrata in vigore
- Art. 48 Norme generali

CAPO I GENERALITA' DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 1 Limiti del regolamento

Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio facente parte del Comune di Ciserano.

ARTICOLO 2 Oggetto del servizio di Polizia Rurale

Il servizio di Polizia Rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e delle disposizioni che interessano in genere le coltivazioni, le attività agricole, la salvaguardia del territorio e la realtà rurale nella sua globalità.

Scopo finale è quello di far crescere una diffusa mentalità civile in tutti gli ambiti rurali.

ARTICOLO 3 Organi preposti al servizio di Polizia Rurale

Il servizio di Polizia Rurale è svolto alle dirette dipendenze del Sindaco o suoi delegati, dagli Ufficiali e dagli Agenti della Polizia Locale, nonché dagli Ufficiali e dagli Agenti di Polizia Giudiziaria, a norma delle disposizioni vigenti.

ARTICOLO 4 Ordinanze

Le ordinanze di Polizia Rurale emanate dal Responsabile del Settore Polizia Locale, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre alle indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per le quali sono emesse, il termine di tempo assegnato all'adempimento, le disposizioni legislative, i regolamenti di base ai quali è riferita l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

CAPO II RISPETTO DEI BENI PRIVATI E BENI COMUNALI

ARTICOLO 5 Passaggio su fondi privati

È proibito entrare o passare abusivamente sui fondi altrui con macchine agricole, anche se incolti e non muniti di recinti o ripari.

Gli aventi diritto di passaggio su fondi altrui per servitù acquisita o per aver ottenuto temporaneamente il permesso dal proprietario e/o dal conduttore del fondo, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati i raccolti pendenti, le piante, le siepi e qualunque altra cosa inerente ai fondi stessi.

ARTICOLO 6 Passaggio su fondi comunali

È vietato il passaggio sui terreni comunali senza autorizzazione. I possessori di permesso all'attraversamento dei terreni comunali sono tenuti ad osservare le norme per i passaggi sui terreni privati dettate nell'articolo precedente.

È vietato in ogni caso utilizzare per qualsiasi motivo fondi o spazi di proprietà del Comune, salvo specifiche autorizzazioni.

Inoltre è vietato il rinnovo di siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali, con le strade comunali e vicinali, senza avere ottenuta preventiva autorizzazione dall'Ufficio Tecnico Comunale.

ARTICOLO 7

Sentieri panoramici

La definizione e la realizzazione di sentieri panoramici per la percorrenza, da parte di turisti in forma organizzata, in gruppi o singolarmente, deve preventivamente essere autorizzata in forma scritta dal Responsabile del Settore Polizia Locale.

Il passaggio di tali sentieri su fondi privati deve essere preventivamente autorizzato per iscritto dal proprietario e/o conduttore del fondo.

Il passaggio di tali sentieri su fondi comunali deve essere preventivamente autorizzato dal Responsabile del Settore Polizia Locale.

Tali passaggi non costituiranno mai servitù di passaggio o diritto ad usucapione.

ARTICOLO 8

Percorsi fuoristrada

Su tutto il territorio comunale sono vietati i percorsi fuoristrada ed il parcheggio sui terreni agricoli di ogni specie, tranne i casi autorizzati dal proprietario del terreno.

ARTICOLO 9

Sciame di api

Con riferimento alle norme del Codice Civile, chi dovesse recuperare, su fondi altrui, sciame di api provenienti da suoi alveari, deve avvisare il proprietario del fondo ed è tenuto al risarcimento di eventuali danni provocati alle colture, alle piante, agli allevamenti ed agli edifici.

Con richiamo alle disposizioni dell'art. 924 del Codice Civile, le api sciamate potranno essere recuperate dal proprietario del fondo o da altra persona da lui autorizzata, sul quale sono andate ad insediarsi, soltanto quando il proprietario dello sciame non lo abbia recuperato entro due giorni.

Nel caso di sciame su terreno comunale le api potranno essere recuperate immediatamente da personale specializzato ed incaricato dal Responsabile del Settore Polizia Locale e rimarranno a disposizione dell'eventuale avente diritto per giorni due (con spese di recupero e custodia a suo carico), scaduti i termini lo sciame verrà destinato dalla Polizia Locale con precedenza a chi abbia effettuato il recupero od in caso di disinteresse ad altro soggetto che ne faccia richiesta e che rifonda le spese di recupero e custodia.

ARTICOLO 10

Appropriazione indebita di prodotti agricoli

Con richiamo al Codice Penale, è vietato senza il consenso del conduttore, racimolare, vendemmiare, rastrellare e raccattare sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, dovrà essere presentato ad ogni richiesta agli agenti di Polizia Giudiziaria o ad incaricati del servizio di Polizia Rurale. Nel caso che il conduttore del fondo sia consenziente e costantemente presente sul posto, non occorre il permesso per iscritto. Nel caso di frane che spostino una parte più o meno ampia della coltura sul fondo altrui, il proprietario della coltivazione franata ha il diritto di raccogliere i frutti di tale coltura per l'annata agraria in corso, fatti salvi i diritti dei terzi.

I frutti cadenti dalle piante, anche se esse sono su terreni confinanti con strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse e nessuno può impossessarsene senza il suo esplicito permesso.

I frutti caduti dai rami protesi sul fondo del vicino appartengono al proprietario del fondo su cui sono caduti (art. 896 del Codice Civile).

È permesso raccogliere funghi su fondi altrui, se non recintati, senza il consenso del proprietario o dell'avente diritto.

I proprietari dei fondi possono vietare la raccolta di prodotti spontanei mediante apposizione di cartelli richiamanti tale divieto in base alla norma vigente riguardante i fondi privati (art. 5) posti in maniera visibile e continua.

ARTICOLO 11

Controllo sull'appropriazione dei prodotti

Il personale della Polizia Locale, quando sorprende in campagna persone che abbiano con sé strumenti agricoli, pollame, legna, frutta, cereali ed altri prodotti della terra e che non siano in grado di giustificarne la provenienza, possono accompagnarle ai competenti uffici comunali per gli accertamenti del caso, fermi restando gli obblighi derivanti loro dalla legge con riferimento alla qualifica di pubblico ufficiale.

CAPO III

PASCOLO, CACCIA, PESCA

ARTICOLO 12

Pascolo degli animali

È vietato il pascolo delle greggi vaganti ovine, caprine e bovine all'interno del territorio comunale fatto salvo il caso in cui tra il proprietario del bestiame e quello del terreno venga stipulato un contratto di affitto anche verbale. o che il proprietario del bestiame sia anche proprietario e/o affittuario del fondo.

Le greggi stanziali possono pascolare esclusivamente su terreni di proprietà od in affitto, anche verbale, al proprietario degli animali.

Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi confinanti o molestia ai passanti o provochi pericolo per i ciclomotori e gli automezzi di ogni genere in transito.

L'arrivo delle greggi vaganti sul territorio comunale, deve essere preventivamente comunicato, anche verbalmente, al Comando Polizia Locale almeno 15 giorni prima dal titolare del gregge e 48 ore prima della partenza deve esserne data notizia all'Ufficio Polizia Locale.

Occorrerà altresì indicare il numero di capi costituente il gregge, nonché l'entità dei terreni usufruibili che deve comunque essere sempre proporzionata al numero dei capi posseduti. Il titolare del gregge deve obbligatoriamente indicare il proprio recapito per le comunicazioni di rito.

Il pascolo vagante delle greggi è possibile nel solo periodo dal 01 novembre al 28 febbraio.

Il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su territorio pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà sanzionato ai sensi delle disposizioni regolamentari comunali.

Per il principio della responsabilità oggettiva, l'affittuario dei terreni è solidalmente responsabile con il proprietario del gregge per gli eventuali danni arrecati dal gregge a persone o cose.

ARTICOLO 13

Attraversamento di centro abitato

Ferme restando le norme del Codice della Strada art. 184, in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno avere cura di impedire sbandamenti del bestiame, e che tali greggi possano occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.

Nelle vie e piazze degli abitati è vietata la sosta del bestiame.

ARTICOLO 14

Caccia e pesca

L'esercizio della caccia e della pesca è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Ai sensi dell'articolo 842 del C.C. il proprietario di un fondo non può impedire che vi si entri per l'esercizio della caccia, a meno che il fondo sia chiuso nei modi stabiliti dalla legge sulla caccia o vi siano colture in atto suscettibili di danno. Egli può sempre opporsi a chi non è munito della licenza rilasciata dall'autorità.

Per l'esercizio della pesca occorre il consenso del proprietario del fondo.

CAPO IV

COSTRUZIONI E CASE RURALI

ARTICOLO 15

Costruzione dei fabbricati rurali

Per la costruzione, l'ampliamento o la ristrutturazione di case rurali, stalle, fabbricati rurali ed ogni altra pertinenza, si applicano le norme in materia urbanistico – edilizia ed igienico - sanitaria e del regolamento edilizio. Le case rurali e le attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana deve essere incanalata in modo da evitare danno alle strade.

ARTICOLO 16

Acque piovane e di altra natura

I cortili, le aie e gli orti annessi agli edifici devono avere un adeguato pendio regolato in modo da permettere il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali e/o meteoriche.

È vietato produrre stillicidi di acque su altrui fondi pubblici o privati.

Gli accessi alle strade comunali, qualora posti in condizioni di forte pendenza, dovranno essere muniti di griglie tali da evitare allagamento degli stessi.

ARTICOLO 17

Igiene dei fabbricati rurali

Le case rurali devono essere tenute in costante stato di pulizia.

I fienili, le stalle, le concimaie ed ogni altra pertinenza sono soggetti alle norme di igiene previste dalle apposite leggi sanitarie e regolamenti specifici in materia.

ARTICOLO 18

Stalle e concimaie

Le stalle devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli artt. 223 e seguenti del T.U.LL.SS. 27-7-1934 n. 1265 e successive modifiche ed integrazioni.

Il letame dovrà essere raccolto in concimaie con platea impermeabile lontane da corsi d'acqua. Dovendo raccogliere il letame fuori dalla concimaia, in centro abitato, i mucchi posti sul nudo terreno potranno essere autorizzati, previo parere del Servizio di Igiene Pubblica; dette concimaie se poste in aperta campagna devono solo essere a conveniente distanza da corsi d'acqua e in località che non diano luogo, per la loro posizione, a possibili infiltrazioni inquinanti le falde acquifere.

ARTICOLO 19

Trasporto del letame

Il letame potrà essere trasportato in qualunque ora del giorno, purché sia contenuto in carri e/o rimorchi in modo da escludere ogni dispersione.

Non sarà possibile stoccarlo in prossimità di abitazioni (escluse le concimaie) e in luoghi dove possa dare corso ad inquinamento a falde freatiche e dovrà essere sparso e interrato nei termini di legge. La perdita accidentale del carico dovrà essere prontamente rimossa.

ARTICOLO 20

Annaffiamento con acque luride

È proibito in annaffiare le colture per aspersione con pozzo nero, colaticcio e con acque luride o inquinanti dal 01 aprile al 01 novembre.

ARTICOLO 21

Animali domestici

La detenzione degli animali domestici è soggetta alla normativa sulla tutela degli animali di affezione e la prevenzione del randagismo secondo quanto citato dalle vigenti leggi.

CAPO V

FOSSI, CANALI, DISTANZE ALBERI, RAMI PROTESI, RADICI E SPONDE

ARTICOLO 22

Libero deflusso delle acque

I proprietari dei terreni su cui defluiscono, per via naturale, acque meteoriche di fondi superiori, non devono impedire il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine. Sono pure vietate le piantagioni che, inoltrandosi dentro i fossi ed i canali, restringono la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade. Le piantagioni possono essere fatte tenendo la distanza di metri tre dall'argine superiore.

ARTICOLO 23

Distanza per fossi, canali e alberi

Per la realizzazione di fossi di scolo, canali e scavi in genere, la distanza dai confini deve essere, come minimo, pari alla profondità dei medesimi. Per lo scavo di fossi o canali

presso i cigli stradali, la distanza va misurata dal punto di inizio della scarpata ovvero alla base dell'opera di sostegno.

Per la distanza degli alberi dai confini, è necessario attenersi alle distanze previste dall'Allegato A del presente Regolamento.

ARTICOLO 24

Regimazione delle acque

È necessario richiedere il consenso del proprietario del fondo sottostante per far sfociare i tubi di drenaggio sotterraneo.

È proibito danneggiare in qualsiasi modo (con scavi, scassi e altro) le sorgenti e le condutture delle acque pubbliche.

Secondo le norme del Codice Civile, è proibito a chiunque deviare l'acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale e/o di riversarla sulle strade. È altresì proibito convogliare l'acqua con tubazioni o altri manufatti, farla sfociare sui fondi del proprietario sottostante. Eventuali opere vanno concordate con i confinanti, i quali, pur consentendo l'attraversamento della proprietà, non sono obbligati a concorrere alle spese di realizzazione.

Per rendere innocue le acque di scorrimento e regolare il deflusso, i fossi devono avere percorso trasversale alla pendenza del terreno con inclinazione tale che le acque non possano produrre erosioni.

I terreni seminativi, nudi od erborati, dovranno essere lavorati nel senso del minor pendio.

ARTICOLO 25

Spurgo e pulizia fossi e canali

Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo, di fossati o canali privati, è fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continue e/o di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.

La costruzione e la manutenzione degli attraversamenti dei fossi per l'accesso a proprietà privata, sarà a carico del proprietario del fondo a cui è mirato l'accesso.

Gli attraversamenti dei fossi di strade comunali e vicinali che servono per l'accesso alle proprietà limitrofe, devono essere spurgati dai proprietari.

Gli attraversamenti dei fossi delle strade comunali e vicinali agli incroci con strade simili sono a carico dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 26

Recisione rami protesi, radici e pulizia sponde

I proprietari dei fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi in modo da non restringere o danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale.

I proprietari dei terreni coerenti alle strade pubbliche hanno l'obbligo di tenere pulite le scarpate ascendenti o discendenti; hanno inoltre l'onere di asportare periodicamente le porzioni di terreno – o materiale di qualsivoglia natura – franato nella cunetta stradale e/o nel fosso.

In caso di inadempienza da parte del proprietario o del conduttore, il Comune provvederà secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.

ARTICOLO 27

Lavorazione del terreno

I frontisti delle strade pubbliche non possono seminare e lavorare i terreni dei loro fondi sul lembo delle strade, ma devono lasciare lungo di esso lo spazio per creare la regolare capezzagna di almeno 1,0 metri dal margine superiore del fosso o della strada; in ogni caso, se, nello svolgimento delle operazioni colturali o nel transito dei mezzi meccanici, vengano arrecati danni a fossi e/o strade, chi ha causato il danno è tenuto al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 28

Dilavamento superficiale delle acque piovane

I proprietari ed i conduttori dei fondi coltivati dai quali, in seguito ad eventi meteorici, vi sia dilavamento superficiale verso le proprietà e/o le strade sottostanti, debbono adoperarsi per evitare danni con la realizzazione di scoline, fossi, drenaggi, inerbimento o altri interventi e la loro sistematica manutenzione e mantenimento della funzionalità.

Una particolare attenzione deve essere dedicata ai terreni confinanti con le strade pubbliche, al fine di evitare danni e contrattempi alla collettività.

Nel caso queste precauzioni non vengano assunte in maniera adeguata o vengano eseguite lavorazioni al terreno in maniera non consona ed i danni alle proprietà e/o alle strade sottostanti si ripetano in modo continuativo, i proprietari e/o i conduttori debbono far fronte ai danni arrecati.

CAPO VI

MALATTIE DELLE PIANTE E LA LORO DIFESA

ARTICOLO 29

Difesa contro le malattie delle piante

Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:

Nell'evenienza di comparsa di crittogame, parassiti delle piante, insetti o altri animali nocivi all'agricoltura, il Responsabile del Settore Polizia Locale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente osservate dai proprietari dei fondi, dai conduttori e da chiunque altro sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti.

È fatto obbligo ai proprietari e ai conduttori a qualunque titolo, di denunciare al Comando Polizia locale, al competente servizio regionale e provinciale per l'agricoltura ed all'osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimento che appaiano diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi, i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Se si verificano casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari e/o i conduttori non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.

ARTICOLO 30

Danni da deriva

Nell'eventualità di danni causati da deriva per qualsiasi operazione di diserbo o di difesa antiparassitaria, i proprietari dei fondi, degli edifici e degli strumenti o automezzi danneggiati possono richiedere l'indennizzo in base alle norme vigenti, all'autore del danno patito.

ARTICOLO 31

Contenitori di antiparassitari e teloni in nylon

Non è consentito abbandonare all'aperto, interrare e bruciare contenitori di prodotti antiparassitari di qualsiasi genere e/o teloni in nylon.

Lo smaltimento dovrà essere effettuato secondo le disposizioni della raccolta di rifiuti speciali, stabilite dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 32

Residui di coltivazioni

Al fine di evitare la propagazione della Nottua e della Piralide del mais, i tutoli e i residui colturali del mais che non siano già stati raccolti o utilizzati, dovranno essere distrutti o interrati entro il giorno 28 del mese di febbraio dell'anno successivo alla coltivazione.

Al fine di ridurre la propagazione ed i danni della Metcalfa pruinosa e di altri parassiti, i residui delle potature dei tralci dei vigneti devono essere adeguatamente eliminati con sminuzzamento e relativo interrimento, oppure con asportazione dai vigneti per altri usi.

ARTICOLO 33

Terreni ingerbiditi

In caso di terreni ingerbiditi, i proprietari degli stessi dovranno tenerli puliti, con interventi annuali e mantenere una fascia di rispetto di almeno dieci metri dal limite delle proprietà confinanti e dal ciglio delle strade vicinali e comunali. Se a tali operazioni non provvederanno i proprietari, le stesse potranno essere eseguite coattivamente dal Comune che, in seguito, eventualmente si rivarrà per il rimborso delle spese sui proprietari dei fondi ingerbiditi.

Il Responsabile del Settore Polizia Locale, verificato la presenza di terreni ingerbiditi, contatta mediante raccomandata A.R. il proprietario avvertendolo degli obblighi di cui sopra, e dell'obbligo di adempiervi entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso di inottemperanza nei termini sopra citati darà mandato ad una Azienda Agricola, di volta in volta appositamente individuata, a procedere alla pulizia del fondo ingerbidito. Sarà data precedenza alle Aziende agricole che non chiederanno compenso per tale servizio.

CAPO VII

MALATTIE DEL BESTIAME

ARTICOLO 34

Obbligo di denuncia

I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare al Comando Polizia Locale qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del Regolamento di Polizia Veterinaria 8-2-1954 n. 320 e nella Circolare n. 55 in data 5-6-1954 dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità.

ARTICOLO 35

Malattie contagiose

Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria cui sia stata fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza con altri animali per mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari o i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che saranno impartite dalla competente autorità.

CAPO VIII

MANUTENZIONE ED USO DELLE STRADE

ARTICOLO 36

Transito con mezzi cingolati

Sono vietati il transito e le manovre con mezzi cingolati industriali ed agricoli su strade asfaltate di qualsiasi tipo e classificazione, senza che tali mezzi siano muniti di apposite protezioni.

I trasgressori sono tenuti al risarcimento dei danni, oltre al pagamento della sanzione stabilita dal Codice della strada in conformità a questo Regolamento.

ARTICOLO 37

Strade comunali e vicinali – Manutenzione ed uso

Strade comunali : riferirsi a Legge 20-3-1865 n. 2248 allegato F) artt. 39 e 40 ed inoltre agli artt. 16 e 20 del R.D. 8-12-1933 n. 1740;

Strade vicinali: riferirsi a Legge 20-3-1865 n. 2248 artt. 51-52-53 ed inoltre al D.L. 1-9-1918 n. 1446 e art. 9 della Legge 12-2-1958 n. 126.

ARTICOLO 38

Pulizia delle strade

Su tutte le strade è vietato gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, nonché apportare o spargere fango o detriti depositati sulle ruote dei veicoli provenienti da accessi laterali e/o diramazioni.

La violazione comporta, oltre ad una sanzione amministrativa secondo le norme vigenti (D.Lgs 30-4-1992 n. 285), il ripristino e la pulizia dei luoghi.

CAPO IX

TUTELA DELL'AMBIENTE

ARTICOLO 39

Abbandono di rifiuti

È vietato l'abbandono anche temporaneo di rifiuti e detriti di qualsiasi genere in luoghi di pubblico accesso, privati, nonché in specchi e corsi d'acqua.

I rifiuti devono essere smaltiti, secondo la tipologia, negli appositi punti di raccolta e con le modalità stabilite dall'Amministrazione in funzione delle leggi vigenti.

ARTICOLO 40

Combustione dei rifiuti

E' severamente vietata la combustione dei rifiuti.

CAPO X

TUTELA DEI BOSCHI

ARTICOLO 41

Esecuzione dei tagli dei boschi cedui

Il bosco ceduo può essere tagliato dal 16 ottobre al 31 marzo dell'anno successivo. Per le modalità di taglio, di potatura, di allestimento delle tagliate, vedi artt. 6-8-10 delle prescrizioni di massima della Polizia Forestale.

Permessi per il taglio:

- il taglio, al di sotto dei 5.000 metri quadri, non è soggetto a richiesta di permessi.
- Per superfici superiori occorre dare segnalazione al Corpo Forestale dello Stato.

Cedui misti:

L'abbattimento di fustaie (esempio querce, ciliegi selvatici, olmi, conifere ecc.) incluse nel bosco ceduo, è soggetto a richiesta di autorizzazione al Corpo Forestale dello Stato

ARTICOLO 42

Accensione fuochi e prevenzione incendi

La prevenzione degli incendi e l'accensione dei fuochi è regolamentata da segnalazioni periodiche emesse dagli organi competenti e affisse in luoghi pubblici a cura dell'Amministrazione Comunale.

CAPO XI

CONTROLLI E SANZIONI

ARTICOLO 43

Violazioni e sanzioni

Le trasgressioni alle norme del presente Regolamento sono accertate dagli operatori della Polizia Locale, nonché dagli organi di Polizia.

ARTICOLO 44

Ripristino ed esecuzione d'ufficio

Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Responsabile del Servizio Polizia Locale può ordinare la rimessa in ripristino e disporre l'esecuzione d'ufficio dei danni arrecati e delle modificazioni, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 54 del D.Lgs 267/2000.

ARTICOLO 45

Omissioni di ottemperanze

Chiunque non ottemperi all'esecuzione delle ordinanze emanate dal Responsabile del Servizio Polizia Locale, salvi i casi previsti dall'art. 650 del Codice Penale o da altri leggi o regolamenti generali e speciali, è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00.

Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o dell'autorizzazione nei seguenti casi:

1. per recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
2. per la mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti all'infrazione;
3. per la morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.

La sospensione può avere, di norma, una durata massima di giorni 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto, da parte del trasgressore, agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa è stata inflitta.

ARTICOLO 46

Sequestro e custodia

I Funzionari e gli Agenti, nell'accertamento dell'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che sono servite e sono state destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere al sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempre che le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.

Nell'effettuare il sequestro si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal Codice di Procedura Penale per il sequestro di Polizia giudiziaria.

In materia dovranno comunque osservarsi le norme della Legge 24-11-1981 n. 689 e del D.P.R. 22-7-1982 n. 571.

Le cose sequestrate saranno conservate nel magazzino comunale o presso altro deposito. Il relativo verbale verrà trasmesso sollecitamente all'Autorità competente.

CAPO XII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 47

Entrata in vigore

Il presente Regolamento avrà vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della deliberazione consiliare.

Abroga tutti i precedenti regolamenti, le ordinanze e le consuetudini riguardanti le materie contemplate nel Regolamento medesimo o in contrasto con lo stesso.

ARTICOLO 48

Norme generali

Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento si fa rinvio a quanto dispone il Codice Civile ed ogni altra norma legislativa in materia.

Allegato A

Le distanze dai confini di proprietà, da osservarsi nel territorio comunale, per il piantamento di alberi sono stabilite come segue:

- metri DODICI per piante di alto fusto compresa la robinia;
- metri DODICI per piantagioni di alto fusto anche se interrotte da strade pubbliche o canali;
- metri TRE per piante di alto fusto dal confine del ciglio della strada o del canale qualora il fondo di fronte sia boschivo;
- metri DUE per le viti, gli arbusti e le siepi;
- metri QUATTRO per gli alberi di non alto fusto e gli alberi da frutto di non alto fusto;
- metri QUATTRO per piantamenti sugli argini dei canali demaniali.

Per la messa a dimora delle piante da giardino e nei cortili compresi nel centro abitato, definito dagli strumenti urbanistici, si osservano le distanze minime previste dal Codice Civile, salvo per le siepi e gli arbusti che devono avere una distanza minima di metri 0,50 dal confine vicinale. Per i piantamenti di alto fusto da porsi vicino ai fabbricati e/o alle recinzioni la distanza da osservare è di metri 20.

Le distanze dalle strade comunali e vicinali da osservarsi nel territorio del Comune per la messa a dimora di alberi sono stabilite come segue:

- metri OTTO per le piante di alto fusto;
- metri CINQUE per le piante di non alto fusto;
- metri TRE per le siepi, gli arbusti, le viti e i frutteti.

È vietato eseguire piantagioni, seminativi e canneti, sia pur osservando le distanze indicate precedentemente, in corrispondenza di curve stradali, incroci e bivi dove sussista scarsa visibilità, se non previa verifica e autorizzazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

È concesso piantare arbusti, siepi e salici sui cigli franosi in modo da ostacolare lo smottamento, previa richiesta e sopralluogo dell'Ufficio Tecnico Comunale.

Le piante che nascono e crescono spontaneamente sono a disposizione del proprietario o del conduttore del fondo, purché la loro posizione rispetti le medesime distanze previste per quelle messe a dimora.

L'Amministrazione Comunale, responsabile della polizia e vigilanza, può esigere che si estirpino a spese del proprietario del fondo alberi, siepi ed arbusti che siano piantati o che crescano spontaneamente a distanza minore di quella stabilita.

Qualora ciò non avvenisse l'Amministrazione Comunale provvederà secondo le modalità previste dalle leggi vigenti.